



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 134  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 24 gennaio 2019

**INDICE****Commissioni riunite**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	4

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 24 gennaio 2019

**Plenaria**

**15<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
COLTORTI

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 989 D.L. 135/2018  
(SEMPLIFICAZIONI)*

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente riunione della Conferenza dei Capigruppo, convocata per assumere determinazioni in ordine alla discussione del disegno di legge n. 989, propone di sospendere i lavori, per riprenderli al termine della seduta dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 12,20.*

Il PRESIDENTE, alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo e dell'Assemblea sul calendario dei lavori, che prevede la discussione in Aula del disegno di legge n. 989 a partire da lunedì 28 gennaio, propone di convocare un'ulteriore seduta per le ore 15 di oggi, giovedì 24 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta oggi, giovedì 24 gennaio, alle ore 15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**Plenaria****16<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BORGHESI**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

*IN SEDE REFERENTE*

**(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di martedì 22 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 11.0.43 è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato. È stato inoltre presentato il subemendamento 9.0.600/2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Comunica che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati, seguendo l'ordine progressivo degli articoli.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.44 (testo 2), 1.34 (testo 3), 1.38 (testo 2), nonché sugli emendamenti identici 1.0.17 (testo 2) e 1.0.18 (testo 2) e sull'emendamento 1.0.24 (testo 2).

Esprime inoltre parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.0.500, ad eccezione del subemendamento 1.0.500/5 sul quale il parere è favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.0.500 dei relatori.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.44 (testo 2).

Il senatore VITALI (*FI-BP*) esprime considerazioni critiche, in quanto l'emendamento 1.13 del Gruppo di Forza Italia, che proponeva l'estensione ai professionisti dei benefici economici previsti per le piccole e medie imprese, è stato respinto. Tuttavia, poiché tale proposta di modifica è stata recepita nell'emendamento in esame, aggiunge la propria firma e quella del senatore Mallegni.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 1.44 (testo 2), avendo presentato, insieme alla senatrice Bellanova, proposte di modifica dello stesso tenore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.44 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.34 (testo 3).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottoscrive l'emendamento in esame.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) esprime soddisfazione per la disponibilità a convergere sull'emendamento presentato dai senatori del Partito democratico.

Posto ai voti l'emendamento 1.34 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.38 (testo 2), che risulta approvato.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.0.17 (testo 2) e 1.0.18 (testo 2) sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.24 (testo 2).

Il senatore VITALI (*FI-BP*) chiede di aggiungere le firme dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore FARAONE (*PD*) chiede di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo PD.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.24 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.0.500 dei relatori.

Il senatore MALLEGGNI (*FI-BP*) chiede di rivalutare il parere contrario espresso sul subemendamento 1.0.500/6.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 1.0.500 e i relativi subemendamenti, ritenendo necessarie alcune verifiche.

L'emendamento 1.0.500 e i relativi subemendamenti restano quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.6 (testo 2), come anche sull'emendamento 2.1000 del Governo.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.6 (testo 2).

Posto ai voti l'emendamento 2.0.6 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole dei relatori, è altresì approvato l'emendamento 2.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.0.143 (testo 2).

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.17 (testo 2), 3.0.23 (testo 2), 3.0.45 (testo 3) e 3.0.81 (testo 3).

Il parere è contrario su tutti i subemendamenti riferiti agli emendamenti 3.500, 3.0.500 e 3.0.600 dei relatori.

Invita infine il presentatore a ritirare l'emendamento 3.0.117.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 3.500, 3.0.500, 3.0.600 e 3.0.700 dei relatori.

Gli emendamenti 3.94 e 3.95 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.44 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.0.17 (testo 2), 3.0.23 (testo 2) e 3.0.45 (testo 3) sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.81 (testo 3).

Il senatore TARICCO (*PD*) chiede un chiarimento circa la finalità della proposta di modifica, che in sostanza consente di sanare gli omessi versamenti previdenziali in ventiquattro mesi in luogo di tre.

Il vice ministro GALLI precisa che la posticipazione del termine è volta ad agevolare le aziende che si trovino in difficoltà.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.81 (testo 3) è approvato.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 3.0.117.

Posto ai voti, il subemendamento 3.500/1 è respinto.

È invece approvato l'emendamento dei relatori 3.500.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.500/1.

Il senatore TARICCO (*PD*) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere sui subemendamenti.

Preannuncia, inoltre, il proprio voto contrario sull'emendamento 3.0.500, con il quale si invalida la procedura ad evidenza pubblica, autorizzata da una norma introdotta nel 2015, per l'assegnazione di commesse che riguardano il funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Tra l'altro, vi è il rischio di determinare contenziosi, oltre a produrre effetti negativi sulla gestione informatica di AGEA.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 3.0.500/1, 3.0.500/2 e 3.0.500/3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.500.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) dichiara il proprio voto contrario, in quanto la proposta rischia di produrre conseguenze negative in termini occupazionali.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) esprime perplessità sulla norma che annulla una procedura ad evidenza pubblica in corso per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo nazionale per Agea. Peraltro, poiché solo per i lotti non ancora assegnati sarà avviata una nuova procedura, si introduce una disparità che darà luogo a contenziosi nei confronti della pubblica amministrazione.

Il senatore COLLINA (*PD*) segnala che, secondo l'emendamento in esame, la nuova procedura a evidenza pubblica potrà essere affidata alla Consip, che tuttavia si avvale di convenzioni per la fornitura di servizi. Pertanto, nel riassegnare con convenzione diretta questi servizi, vi è il rischio che si aggiudichino l'appalto aziende che precedentemente non erano riuscite a ottenere l'appalto bandito con evidenza pubblica.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.500 è approvato.

Si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.600 dei relatori.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) esprime considerazioni molto critiche in merito alla proposta dell'emendamento 3.0.600, con cui si prevede l'abbattimento di centinaia di ulivi sani in Puglia.

Sottolinea che la diffusione della xylella non ha assolutamente carattere epidemico e dovrebbe essere contrastata con metodi scientifici e il ricorso a fertilizzanti e pesticidi naturali, per garantire la salute del terreno e delle piante. Anche l'Università della Basilicata ha confermato l'inutilità dell'eradicazione, posto che il batterio è presente anche su altre piante e sugli oleandri.

Dopo aver sottolineato la necessità di un'assunzione di responsabilità da parte della politica, invita ad approvare il subemendamento 3.0.600/1, a sua firma.



Il senatore VITALI (*FI-BP*) sottolinea, in primo luogo, che la diffusione di questo organismo nocivo è dovuta all'inerzia dei presidenti della Regione che in passato non hanno reagito tempestivamente all'allerta diffusa dalla Commissione europea.

Ritiene, inoltre, che le misure proposte con l'emendamento dei relatori siano insufficienti a risolvere il problema della xylella fastidiosa: a suo avviso, oltre a prevedere l'obbligo di abbattimento delle piante, occorrerebbe stanziare fondi più consistenti e nominare un commissario straordinario che gestisca l'emergenza come ha fatto negli anni scorsi il generale Silletti.

In ogni caso, annuncia un voto favorevole sull'emendamento, auspicando ulteriori interventi da parte del Governo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea che i subemendamenti 3.0.600/7, 3.0.600/8, 3.0.600/9 e 3.0.600/10 sono volti a modificare l'emendamento dei relatori, con cui si prevedono misure insufficienti a consentire l'eradicazione della xylella e addirittura si introducono sanzioni penali per gli agricoltori che non adempiranno all'obbligo di abbattere le piante.

Sebbene le conoscenze scientifiche in materia non siano ancora adeguate, si è accertato che il batterio colpisce principalmente le piante indebolite dall'uso di diserbanti e pesticidi chimici. Pertanto, sarebbe opportuno promuovere le buone pratiche agronomiche per la difesa integrata delle piante e del terreno, piuttosto che prevedere deroghe alle norme paesaggistiche e fitosanitarie.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) condivide le considerazioni dei senatori Vitali e De Petris. L'emendamento dei relatori, infatti, appare insufficiente a contrastare la diffusione della xylella fastidiosa. A suo avviso, oltre all'attività repressiva e all'abbattimento delle piante, si dovrebbe sostenere con investimenti la ricerca scientifica e obbligare gli agricoltori ad applicare i protocolli fitosanitari per preservare la salute della pianta. In caso contrario, è molto probabile che sarà colpita dalla malattia anche la pianta nata al posto di quella abbattuta.

Il vice ministro GALLI rileva che, sulle forme di contrasto della xylella, vi sono posizioni contrastanti anche autorevoli. Ritiene doveroso, da parte del Governo, intervenire urgentemente per proteggere un patrimonio non solo economico, ma anche paesaggistico e culturale della Puglia. Successivamente, si potranno adottare interventi più specifici, da sottoporre alla valutazione delle Commissioni competenti.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici subemendamenti 3.0.600/1, 3.0.600/2 e 3.0.600/3 sono respinti.

Posti separatamente in votazione, i subemendamenti 3.0.600/4 e 3.0.600/5 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.600/6.

Il senatore TARICCO (*PD*) sottolinea che il subemendamento a sua prima firma è volto a introdurre una modifica puntuale, al fine di precisare che i soggetti che possono adottare misure in deroga alle disposizioni vigenti sono il Servizio fitosanitario nazionale e quelli competenti per territorio.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, ritenendo la modifica ragionevole.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 3.0.600/6 è respinto.

È quindi posto in votazione il subemendamento 3.0.600/7, che risulta respinto.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici subemendamenti 3.0.600/8 e 3.0.600/9 sono respinti.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 3.0.600/10, 3.0.600/11, 3.0.600/12 e 3.0.600/13 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 3.0.600, che risulta approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.700 dei relatori.

Il senatore TARICCO (*PD*) annuncia un voto favorevole, con l'auspicio che il Governo abbia già predisposto la procedura sul piano tecnico ai sensi della normativa europea in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) annuncia che voterà a favore.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.0.700 dei relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.8. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 4.0.1000 del Governo.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.8.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione. Ritiene positivo che non si applichino a Equitalia le limitazioni nell'assunzione del personale, dato che tale agenzia è un valido strumento nel contrasto all'evasione fiscale. Sottolinea, tuttavia, il radicale mutamento di opinione da parte dell'attuale maggioranza, che nella scorsa legislatura era fortemente critica su tale ente.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), a titolo personale, dichiara un voto favorevole, auspicando che le nuove assunzioni siano effettivamente finalizzate alla riscossione dei crediti di giustizia, un settore in grave sofferenza appunto per la carenza di personale.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) conferma che la disposizione riguarda un ambito specifico dell'attività dell'ente di riscossione.

Il senatore MALLEGGNI (*FI-BP*) ritiene che la misura contrasti con la posizione tradizionalmente sostenuta dalla Lega e da tutto il centro-destra a proposito della necessità di prevedere un'inversione dell'onere della prova in ambito tributario, per cui dovrebbe essere l'Erario a provare l'evasione fiscale del cittadino.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.8 è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.0.1000, che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) esprime considerazioni critiche sulla valutazione di ammissibilità degli emendamenti compiuta dalla Presidenza, con particolare riferimento all'emendamento 5.500 dei relatori. Tale proposta, infatti, non riguarda affatto la materia degli appalti pubblici, essendo volta piuttosto alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'ENAC, in particolare riducendo da quattro a due il numero dei componenti.

Chiede, quindi, che si rivaluti l'ammissibilità di tale emendamento, che tra l'altro finisce impropriamente per avallare lo spoils system praticato del Governo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Schifani. Esprime riserve su una modifica del consiglio di amministrazione dell'ENAC, tra l'altro a pochi giorni dall'espressione del parere

favorevole, da parte della 8<sup>a</sup> Commissione, sulla proposta di nomina del nuovo presidente dell'ente in questione.

In ogni caso, l'emendamento, a suo avviso, è palesemente estraneo all'oggetto della discussione.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) ritiene che l'emendamento sia improponibile per estraneità di materia. Si potrebbe tutt'al più rinviare la questione per l'esame in Assemblea.

Quanto al merito, appare del tutto inopportuna la riduzione a due del numero dei componenti del consiglio di amministrazione mentre questo è in carica.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'accantonamento dell'emendamento 5.500.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) osserva che, qualora si confermasse l'ammissibilità dell'emendamento dei relatori, si dovrebbero riammettere all'esame numerosi emendamenti dichiarati improponibili. In attesa delle determinazioni della Presidenza, quindi, sarebbe opportuno sospendere i lavori.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.500, e dei relativi subemendamenti, per consentire una ulteriore valutazione sotto il profilo tecnico e politico.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) annuncia un differente atteggiamento – finora collaborativo e disponibile – da parte del Gruppo di Forza Italia, qualora si decidesse di confermare l'ammissibilità dell'emendamento e di approvarlo facendo affidamento sui numeri della maggioranza.

Il senatore FARAONE (*PD*), nel dichiararsi soddisfatto per l'accantonamento dell'emendamento, si associa alle considerazioni del senatore Schifani, sulla improponibilità per estraneità di materia della proposta di modifica dei relatori. Auspica che la Presidenza intenda rivedere la valutazione di ammissibilità, secondo criteri di coerenza.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) invita i relatori a ritirare l'emendamento, per non alterare la regolarità dei lavori delle Commissioni riunite. Eventualmente, si potrà introdurre la modifica del consiglio di amministrazione dell'ENAC con un successivo provvedimento.

Il senatore PERILLI (*M5S*) sottolinea che la decisione del Presidente sulla ammissibilità degli emendamenti è inappellabile. Ricorda che, su tale questione, il presidente Borghesi si è già espresso in occasione della discussione sul decreto-legge n. 113 del 2018, quando il senatore La Russa aveva espresso riserve sulla dichiarazione di improponibilità di alcuni

emendamenti a sua firma. A sostegno di tale interpretazione, vi è anche la circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1987.

Evidenzia, infine, la correttezza del Presidente nel disporre l'accantonamento dell'emendamento 5.500 per consentire un'ulteriore riflessione.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) obietta che sulla improponibilità degli emendamenti, ai sensi degli articoli 97 e 100 del Regolamento, decide inappellabilmente il Presidente del Senato. In tal senso vi è anche il parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984. Infine, ricorda la lettera inviata il 23 febbraio 2012 dal presidente Napolitano ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nella quale si richiamava la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, con cui si ribadiva la necessità di applicare criteri più restrittivi nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti in sede di conversione in legge dei decreti-legge.

Auspica, quindi, un ripensamento sull'ammissibilità dell'emendamento dei relatori, per non alterare le regole del confronto democratico.

Il PRESIDENTE conferma l'accantonamento dell'emendamento 5.500 e dei relativi subemendamenti.

Avverte, inoltre, che la proposta del senatore Mallegni di sospendere i lavori delle Commissioni riunite sarà posta ai voti.

Posta ai voti, la proposta non è accolta.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) abbandona i lavori delle Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 6.0.12, 6.0.23 e 6.0.24, in quanto risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 11.0.43 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti agli emendamenti 8.500 e 8.0.500 dei relatori.

Riformula l'emendamento 8.0.500 in un testo corretto, pubblicato in allegato, sostituendo, ovunque ricorrano, le parole: «ad alta velocità» con le seguenti: «a banda ultralarga».

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 8.13 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 8.0.42 (testo 2), a condizione che sia riformulato come richiesto dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Tutti i restanti emendamenti ancora accantonati all'articolo 8 sono da intendersi assorbiti o preclusi in caso di approvazione dell'emendamento 8.0.500 dei relatori.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 8.500, 8.100 e 8.0.500 dei relatori.

Si passa alla votazione del subemendamento 8.500/1.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritiene inopportuno attribuire al Presidente del Consiglio i poteri e le funzioni conferiti al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Sarebbe preferibile, invece, conservare l'autonomia di una struttura il cui operato è stato giudicato positivamente dallo stesso Ministro dello sviluppo economico. Rileva, tra l'altro, che sullo sviluppo di programmi e piattaforme digitali, vi è il rischio di interferenze da parte della società Casaleggio Associati.

Il subemendamento 8.500/1 è posto ai voti e risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 8.500/2, 8.500/3, 8.500/4 e 8.500/5 sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, a seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 8.500 e 8.100 dei relatori.

Si passa alla votazione del subemendamento 8.0.500/1.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritiene contraddittorio il parere contrario su subemendamenti che sono in parte assorbiti dall'emendamento dei relatori.

In ogni caso, precisa che i commi *2-bis* e *2-ter* dell'emendamento 8.0.500 non sono divisibili, perché confermano un potere incisivo delle soprintendenze archeologiche anche per interventi irrilevanti sotto il profilo tecnico.

Pertanto, pur apprezzando la disponibilità dei relatori ad accogliere almeno in parte le proposte di modifica delle opposizioni, annuncia un voto contrario sull'emendamento 8.0.500.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 8.0.500/1, 8.0.500/2, 8.0.500/3, 8.0.500/4, 8.0.500/5, e 8.0.500/6 sono respinti.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici subemendamenti 8.0.500/7 e 8.0.500/8 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 8.0.500/10, 8.0.500/9, 8.0.500/11, 8.0.500/12, 8.0.500/13, 8.0.500/14 e 8.0.500/15 sono respinti.

Con un'unica votazione, gli identici subemendamenti 8.0.500/16 e 8.0.500/17 sono respinti.

È infine approvato l'emendamento 8.0.500 (testo corretto) dei relatori.

Risultano pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono approvati gli identici emendamenti 8.13 (testo 2) e 8.14 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) riformula in un testo 3 l'emendamento 8.0.42 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.0.42 (testo 3) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati e a quelli dei relatori e del Governo, con i relativi subemendamenti, riferiti all'articolo 9.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.41 (testo 2) nonché sui subemendamenti 9.0.500/1 e 9.0.500/2, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti 9.0.500/3, 9.0.600/1 e 9.0.600/2 (testo 2).

Il rappresentante del Governo si esprime in modo conforme alla relatrice ed esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 9.0.500 e 9.0.600.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira il subemendamento 9.0.600/2 (testo 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.41 (testo 2), che è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 9.0.500/1.

Il senatore FARAONE (*PD*) chiede al Governo se il testo del subemendamento 9.0.500/2 sia conforme all'intesa raggiunta tra le Regioni e l'AIFA.

Il vice ministro GALLI chiede di accantonare momentaneamente il subemendamento in questione.

Il PRESIDENTE dispone quindi il momentaneo accantonamento del subemendamento 9.0.500/2.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) chiede le ragioni del parere contrario formulato dai relatori e dal Governo sul subemendamento 9.0.500/3, ricordando come dalle audizioni svolte sia emerso un rischio di rinvio *sine die* del rinnovo contrattuale del personale individuato alla lettera *b*) dell'articolo aggiuntivo 9-*bis* proposto con l'emendamento 9.0.500.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato come su di esso la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il subemendamento 9.0.500/3 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 9.0.500 dei relatori viene momentaneamente accantonato.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) sollecita l'approvazione del subemendamento 9.0.600/1 sottolineando come esso non comporti alcun onere aggiuntivo, come dimostrato dal parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio.

Aggiungono la firma al subemendamento 9.0.600/1 i senatori MALLEGNI (*FI-BP*), TOFFANIN (*FI-BP*), CONZATTI (*FI-BP*), GALLONE (*FI-BP*) e VITALI (*FI-BP*), il quale dichiara l'aggiunta delle firme di tutti i senatori del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.600/1 è respinto.

L'emendamento dei relatori 9.0.600, posto ai voti, è approvato.

Il vice ministro GALLI dichiara che, per quanto a sua conoscenza, il subemendamento 9.0.500/2, che era stato momentaneamente accantonato, riprende l'accordo intervenuto tra le Regioni e l'AIFA.

Il senatore FARAONE (*PD*) ritiene utile avere al riguardo una risposta certa, poiché il testo potrebbe essere stato modificato rispetto a quello iniziale, segnalando che un'indicazione certa al riguardo condizionerebbe il voto del Gruppo Partito Democratico.

Il rappresentante del Governo non sottovaluta l'importanza della richiesta avanzata dal senatore Faraone e ribadisce che il subemendamento 9.0.500/2 gli risulta essere corrispondente all'intesa richiamata.

Il subemendamento 9.0.500/2 precedentemente accantonato è quindi posto ai voti e approvato.

L'emendamento dei relatori 9.0.500, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 9.0.500/1 e 9.0.500/2 è quindi posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori



*La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18.*

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati e a quelli dei relatori e del Governo, con i relativi subemendamenti, riferiti all'articolo 10.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.31 (testo 3); invita a ritirare il subemendamento 10.500/1, mentre invita i proponenti a riformulare l'emendamento 10.500/2, in un testo 2 che sostituisca, in fine, le parole «10 per cento» con le seguenti «30 per cento», sul quale il parere sarebbe favorevole. Esprime parere contrario sui subemendamenti 10.500/3, 10.500/4, 10.500/5, 10.500/6, 10.500/7, 10.500/8, 10.500/9, 10.500/10, 10.500/11, 10.500/12, 10.500/13, 10.500/14, 10.500/15, 10.500/16, 10.500/17, 10.500/18 e 10.500/19, nonché sui subemendamenti 10.600/1, 10.0.1000/1, 10.0.1000/2, 10.0.1000/3, 10.0.1000/4, 10.0.1000/5, 10.0.1000/8, 10.0.1000/9, 10.0.1000/10, 10.0.1000/11, 10.0.1000/12, 10.0.1000/13, 10.0.1000/14, 10.0.1000/15, 10.0.1000/16, 10.0.1000/17, 10.0.1000/18, 10.0.1000/19, 10.0.1000/20, 10.0.1000/22, 10.0.1000/23, 10.0.1000/24, 10.0.1000/25, 10.0.1000/26, 10.0.1000/27 e 10.0.1000/28, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 10.0.1000/7 e sul subemendamento 10.0.1000/6 se riformulato in un testo 2 che estenda alla regione Sardegna il regime previsto dal subemendamento per la Sicilia. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 10.0.1000.

Il rappresentante del Governo si esprime in modo conforme; esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 10.500 e 10.600.

Il senatore SANTILLO (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, sottoscrive e ritira il subemendamento 10.500/1 e riformula, nel senso indicato dalla relatrice, il subemendamento 10.500/2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) ritira i subemendamenti 10.500/17 e 10.500/18, al fine di trasformarli in un ordine del giorno, pubblicato in allegato: rammenta che tali proposte riprendevano un ordine del giorno in materia di bande musicali sottoscritto anche da esponenti della maggioranza e approvato durante l'esame in sede referente della legge di bilancio.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ritira i subemendamenti 10.0.1000/5, 10.0.1000/9, 10.0.1000/10, 10.0.1000/11, 10.0.1000/17, 10.0.1000/23 e 10.0.1000/24.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) riformula, nel senso indicato dalla relatrice, il subemendamento 10.0.1000/6 in un testo 2, pubblicato in alle-

gato, al quale aggiungono la firma i senatori FARAONE (PD) e AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az).

L'emendamento 10.0.31 (testo 3) è posto ai voti e approvato.

Anche il subemendamento 10.500/2 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 10.500/3, 10.500/4, 10.500/5, 10.500/6, 10.500/7, 10.500/8, 10.500/9, 10.500/10, 10.500/11, 10.500/12, 10.500/13, 10.500/14, nonché gli identici 10.500/15 e 10.500/16, 10.500/19.

L'emendamento 10.500, come modificato dal subemendamento 10.500/2 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

Il subemendamento 10.600/1 è posto ai voti e respinto.

Il senatore MARGIOTTA (PD) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento dei relatori 10.600 che, nel prevedere un piano triennale di interventi, dispone, nelle more dell'attuazione del piano stesso, una proroga del termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, invitando a riflettere sulla portata di tale differimento.

Secondo il senatore PATUANELLI (M5S) la vera sfida consiste nel definire, finanziare e realizzare il piano triennale, visto lo stato in cui versano gli edifici scolastici, certamente non imputabile all'attuale Governo; è una sfida che ritiene possa essere vinta, auspicando che si tratti dell'ultima delle molte proroghe che si sono succedute negli anni.

Il senatore VITALI (FI-BP) si dichiara sorpreso e sconcertato per l'improvviso cambiamento di valutazione da parte delle forze di maggioranza, ricordando come in precedenti occasioni si fosse registrato un unanime orientamento volto a distinguere gli edifici scolastici rispetto al restante patrimonio immobiliare; invita caldamente a ritirare l'emendamento o quanto meno a riformularlo.

Il senatore MARGIOTTA (PD) interviene nuovamente per sollecitare la riduzione della proroga che l'emendamento fissa in tre anni.

Il senatore COLLINA (PD), pur comprendendo l'esigenza di garantire una gradualità, chiede quale sia l'entità delle risorse destinate al piano triennale.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) ricorda di avere molto criticato i Governi sostenuti dalla precedente maggioranza, cui però va riconosciuto il merito di aver previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

un'apposita Struttura di missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica e di aver stanziato, allo scopo, 7 miliardi. La gran parte degli edifici scolastici sono in condizioni preoccupanti e sono di proprietà degli enti locali, i quali non hanno risorse sufficienti per provvedere alla loro riqualificazione: si unisce quindi al senatore Collina nel chiedere di conoscere l'entità degli stanziamenti previsti per il piano triennale, chiedendo altresì quale sia stata la destinazione dei richiamati 7 miliardi. Conclude invitando le forze di maggioranza a considerare attentamente l'approvazione di un emendamento che mette in serio pericolo la vita di bambini e ragazzi, scaricando la responsabilità sugli enti territoriali.

Ha quindi la parola il senatore FARAONE (PD), il quale, condividendo gli interventi che lo hanno preceduto, invita a non sottovalutare la questione e a rafforzare il programma che l'emendamento propone. Rammenta come l'attuale maggioranza abbia considerato criminali le proroghe previste dai precedenti Governi, i quali però avevano contestualmente stanziato ingenti somme, a differenza di quanto avviene ora. Si può comprendere l'esigenza di una proroga, considerato lo stato fatiscente del complesso degli edifici scolastici, ma disporre una mera proroga, senza prevedere risorse, interventi e forme di coordinamento con gli enti territoriali sarebbe irresponsabile.

Nemmeno il senatore TARICCO (PD) condivide l'emendamento, ricordando come a inizio legislatura vi fossero risorse a disposizione per gli interventi in questione e fossero in via di definizione programmi delle Regioni d'intesa con gli enti locali.

Il vice ministro GALLI condivide la comune valutazione che si tratti di un argomento della massima importanza e delicatezza; come evidenziato dal senatore Patuanelli, peraltro, lo stato attuale degli edifici scolastici è la conseguenza delle mancanze di molti anni. Con l'emendamento dei relatori si intende provvedere, per il futuro, assicurando una programmazione degli interventi e senza incidere sugli eventuali accordi tra Regioni ed enti locali. Conclude ricordando criticamente gli effetti della legge Delrio, n. 56 del 2014, sull'operatività delle province.

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) si dichiara pienamente consapevole dell'importanza della questione e assicura che non è stata affrontata con leggerezza. Nel ricordare le responsabilità che gravano sui dirigenti scolastici e sugli enti locali, sottolinea l'esigenza di assicurare le risorse per realizzare i necessari interventi: richiama, a tale proposito, quelle che sono state stanziare da ultimo con la legge di bilancio proprio per consentire la messa in sicurezza degli edifici pubblici e in particolare delle scuole. In questo contesto, l'emendamento intende dare agli enti locali il tempo per realizzare gli interventi evitando ulteriori future proroghe.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) condivide pienamente l'esigenza di una programmazione: avanza tuttavia il dubbio che la previsione di un piano triennale possa essere finalizzata a giustificare la proroga di tre anni contestualmente disposta. Invita a limitare la proroga a un anno, separando i due aspetti della questione.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) sottolinea come, a suo giudizio, sia indispensabile assicurare le risorse necessarie, invitando a considerare che si sono stanziati miliardi per il reddito di cittadinanza, una misura a suo giudizio destinata a rivelarsi inefficace e di natura meramente propagandistica in vista delle elezioni europee: con un finanziamento anche di 500 milioni per la riqualificazione degli edifici scolastici si darebbe un importante impulso e si assicurerebbero effetti positivi anche in termini di occupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'emendamento 10.600 è posto ai voti e approvato.

Il subemendamento 10.0.1000/1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) interviene sollecitando l'approvazione del subemendamento 10.0.1000/2 e degli altri subemendamenti a sua firma riferiti all'emendamento 10.0.1000 ricordando la paradossale vicenda che ha riguardato il riordino del settore del noleggio con conducente: previsto dapprima nell'ambito della legge di bilancio e poi deman dato a un apposito provvedimento in quanto, secondo quanto affermato dal vice ministro Rixi, meritevole di un approfondimento in sede parlamentare, il riordino in questione è oggetto di un apposito decreto-legge che ora è stato trasfuso nell'emendamento del Governo 10.0.1000. Stigmatizza tale scelta, a suo giudizio palesemente errata nel metodo, in quanto introduce nel decreto-legge in esame una materia del tutto estranea, e nel merito, poiché danneggia un'intera categoria per accontentare quella dei tassisti; sottolinea ironicamente come ciò risponda, a suo giudizio, all'esigenza di recuperare il consenso di questi ultimi, i quali hanno dapprima mostrato adesione al Movimento 5 stelle, votando a favore del sindaco Raggi, ma che ora ne sono delusi e manifestano un profondo scontento. Conclude sottolineando come la maggioranza dimostri con questo emendamento di avere completamente abbandonato ogni politica di liberalizzazione.

Il senatore FARAONE (*PD*) condivide l'intervento che lo ha preceduto e stigmatizza l'emendamento del Governo che non solo danneggia i lavoratori e i piccoli imprenditori che operano nel settore del noleggio con conducente, ma comporta soprattutto un danno per i cittadini, considerate le tariffe praticate e la qualità del servizio offerto dai taxi.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la complessità della normativa, la immotivata differenziazione delle procedure di autorizzazione e

i problemi che da tempo affliggono il settore; ritiene che l'emendamento proponga una disciplina migliorativa rispetto a quella che regola attualmente il noleggio con conducente. Dopo aver rammentato il proprio ruolo di ascolto e di intermediazione, svolto negli ultimi tempi, ritiene che in sede di Conferenza Stato-Regioni potranno essere affrontati gli aspetti che riguardano l'estensione dell'attività degli NCC al di fuori del territorio della regione di riferimento.

Secondo la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) il dibattito sta evidenziando come fosse preferibile proseguire l'*iter* già avviato con il decreto-legge n. 143 del 2018, che avrebbe consentito i necessari approfondimenti. Ricorda le reiterate proroghe per la definizione di una disciplina *ad hoc*, la stratificazione di situazioni differenti e la necessità di distinguere la particolare posizione di operatori quali Uber. Ribadisce l'opportunità di seguire un diverso *iter* e di legiferare in modo più accurato e ponderato la materia, considerata l'estrema diversificazione del mercato.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda ancora una volta le interlocuzioni svolte con gli operatori del settore e l'assenza, invece, di ogni interlocuzione con il precedente Governo.

Il subemendamento 10.0.1000/2, posto ai voti è respinto; con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 10.0.1000/3 e 10.0.1000/4.

Il subemendamento 10.0.1000/6 (testo 2) è posto ai voti e approvato; anche il subemendamento 10.0.1000/7 è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 10.0.1000/8, 10.0.1000/12, 10.0.1000/13, 10.0.1000/14, 10.0.1000/15, 10.0.1000/16, 10.0.1000/18, 10.0.1000/19, 10.0.1000/20 e 10.0.1000/22.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) sostiene il subemendamento 10.0.1000/27, identico al 10.0.1000/25 e 10.0.1000/26, ricordando la gestione positiva del tratto autostradale Modena-Brennero e criticando quello che giudica un accanimento contro una società, prevalentemente pubblica, che ha sempre registrato risultati positivi, non comprendendo le ragioni per le quali il ministro Toninelli ne impedisca lo sviluppo.

Anche il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sostiene gli emendamenti in questione sottolineando come la società di cui si tratta, che ha sempre assicurato un estremo scrupolo negli interventi per la manutenzione e la sicurezza, è destinata a diventare completamente pubblica e come i 4,1 miliardi siano destinati ad essere investiti su tutta la tratta autostradale.

Gli identici subemendamenti 10.0.1000/25, 10.0.1000/26 e 10.0.1000/27, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) sostiene il subemendamento 10.0.1000/28 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento del Governo 10.0.1000, come modificato dai subemendamenti 10.0.1000/6 (testo 2) e 10.0.1000/7, è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati e a quelli dei relatori e del Governo, con i relativi subemendamenti, riferiti all'articolo 11.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 11.17 (testo 3), 11.0.7 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 11.0.96, 11.0.101 (testo 3), 11.0.106, 11.0.116, 11.0.125 (testo 2), 11.0.146 e 11.0.156.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.37, 11.0.3 (testo 2), 11.0.18, 11.0.66, 11.0.74 (testo 2), 11.0.84, 11.0.102, 11.0.108, 11.0.151 e 11.0.191.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 11.0.20 (testo 2), 11.0.77 e 11.0.190 (testo 2).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.0.22 (testo 2), 11.0.92, 11.0.93 (testo 2) e 11.0.149.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.0.33 (testo 2).

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.34.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.0.117 e 11.0.133.

La senatrice VONO (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 11.0.145.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 11.0.500 in un testo 2, pubblicato in allegato, sopprimendo il comma 7 dell'articolo 11-*bis*, in ottemperanza alla condizione posta dal parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.0.43 (testo 3), 11.0.172 (testo 2) per la parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.34 (testo 3), 11.0.500/25 (testo 2), 11.0.1000 e 11.0.2000 del Governo, 11.0.600/1 (testo 2), 11.0.700, 11.0.800 e 11.0.900 del Governo nonché sull'emendamento 11.0.900/1 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.95 (testo 2), a condizione che sia riformulato nel testo indicato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.0.63, sugli identici 11.0.90 e 11.0.91, 11.0.132, nonché sui subemendamenti 11.0.500/1, 11.0.500/2, 11.0.500/3, 11.0.500/4, 11.0.500/5, 11.0.500/7, 11.0.500/8, 11.0.500/9, 11.0.500/11, 11.0.500/12, 11.0.500/13, 11.0.500/14, 11.0.500/15, 11.0.500/16, 11.0.500/17, 11.0.500/18, 11.0.500/19, 11.0.500/20, 11.0.500/21, 11.0.500/22, 11.0.500/23, 11.0.500/24, 11.0.500/26, 11.0.500/27, 11.0.500/28, 11.0.500/29, 11.0.500/30 (testo 2), 11.0.500/31, 11.0.500/32, 11.0.500/33, 11.0.500/34, 11.0.500/44, 11.0.500/35, 11.0.500/36, 11.0.500/37, 11.0.500/38, 11.0.500/39, 11.0.500/41, 11.0.500/42, 11.0.500/43, 11.0.500/45, 11.0.2000/1, 11.0.700/1, 11.0.700/2, 11.0.700/3, 11.0.700/4, 11.0.700/5 e 11.0.700/6.

Propone di accantonare momentaneamente gli emendamenti 11.0.180 e 11.0.181, che sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione del subemendamento 11.0.500/25 (testo 2) sul quale preannuncia un parere favorevole.

Invita a ritirare gli emendamenti 11.0.144 e 11.0.145 al fine di ripresentarli per la discussione in Assemblea, nonché il subemendamento 11.0.500/10.

Il rappresentante del Governo si esprime in modo conforme alla relatrice ed esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 11.0.500 (testo 2), 11.0.600, 11.0.700, 11.0.800 e 11.0.900.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), accogliendo l'invito della relatrice, aggiunge la firma e ritira l'emendamento 11.0.144, invitando la relatrice a formulare un testo, per la discussione in Assemblea, che riprendendo i contenuti di questo emendamento e dell'emendamento 11.0.145 superi i rilievi espressi dalla Commissione bilancio.

Accogliendo l'invito della relatrice, il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 11.0.145 e 11.0.500/10 e riformula l'emendamento 11.0.95 in un testo 3, pubblicato in allegato, che recepisce la indicazioni della Commissione bilancio.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 11.0.95 (testo 3).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) giudica negativamente l'emendamento 11.0.43 (testo 3) che rappresenta un compromesso al ribasso, in primo luogo per i tempi previsti, dal momento che la sospensione dei procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e ricerca opererà solo per 18 mesi e che sono fatte salve alcune tipologie di procedimenti in corso. Non viene proibita, come era auspicabile, l'uso della tecnica a ultrasuoni Airgun e, con il comma 4-*bis*, si in-

troduce una ulteriore eccezione alla sospensione prima ricordata. Diversamente da quanto si aspettava ed era stato annunciato non viene abrogato l'articolo 38 del decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia», n. 133 del 2014; condivide gli aumenti dei canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio e quelli dei permessi di prospezione e ricerca, rimarcando peraltro che quelli attuali sono del tutto inconsistenti. Dopo aver segnalato come, a suo avviso, gli emendamenti a sua firma non possano essere considerati assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento in questione, ribadisce che l'emendamento 11.0.43 (testo 3) rappresenta un compromesso al ribasso.

Il senatore COLLINA (*PD*) ricorda come il territorio da cui proviene, ossia la provincia di Ravenna, sia uno dei territori più esposti alla moratoria delle trivelle; dopo aver ricordato l'attività di estrazione del gas che lì si svolge, pur in presenza di 8 siti Unesco, sottolinea l'esigenza di garantire un equilibrio sostenibile, realizzando la transizione energetica attraverso un percorso graduale e compatibile con il tessuto produttivo, tecnologico e occupazionale del Paese. Conclude esprimendo un giudizio negativo sull'emendamento in questione, che innesta in modo del tutto inappropriato in un decreto-legge una materia estranea, che non è stato possibile approfondire.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) censura la proposta di inserire nel provvedimento d'urgenza in titolo una materia del tutto estranea, con un emendamento che avrebbe dovuto pertanto essere dichiarato inammissibile. Si tratta, a suo avviso, di un estremo tentativo del Movimento 5 Stelle di riguadagnare, dopo i cedimenti su Ilva, sulla TAP e sulla difesa degli ulivi in Puglia, il consenso della propria base recuperando una delle promesse della sua campagna elettorale. E tuttavia, egli ritiene che la posizione del Movimento sia stata aggirata dal suo alleato di Governo: il comma 4-*bis*, infatti, stabilisce che la sospensione non si applica alle concessioni di coltivazione di idrocarburi i cui procedimenti siano pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con la conseguenza che saranno presentate numerosissime richieste di concessione fino all'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) concorda con il senatore Vitali: il M5S tenterà di presentare l'approvazione di questo emendamento come una vittoria, mentre si tratta di un compromesso al ribasso. Le promesse elettorali sono tradite: nemmeno uno dei pozzi petroliferi in Basilicata sarà fermato e prevede anch'egli la presentazione di numerosissime richieste di concessioni, per aggirare la sospensione. Quanto all'incremento dei canoni, che giudica positivamente, teme l'insorgere di molti contenziosi, con conseguenti rilevanti costi. Conclude sottolineando come alle opere di cui si tratta, interessando la politica energetica nazionale, debba essere riconosciuto il carattere di opere di pubblica utilità, di interesse strategico nazionale, sottraendole ai condizionamenti degli enti locali.



Il vice ministro GALLI sostiene le ragioni dell'emendamento 11.0.43 (testo 3), frutto del confronto tra le due forze politiche che sostengono il Governo, che considera un testo equilibrato: a fronte della totale liberalizzazione attualmente in essere, si prevede una disciplina più stringente. L'Italia è un Paese piccolo, le cui bellezze di inestimabile valore devono essere presentate e difese, e che ha bisogno di utilizzare al meglio le proprie materie prime e di creare ricchezza e lavoro: tutti questi aspetti sono contemplati nella proposta in esame. Ritiene francamente esagerate alcune critiche riportate da alcuni organi di informazione e sottolinea l'importanza strategica del piano per la transizione energetica sostenibile previsto dall'emendamento in questione, nella prospettiva di una graduale e ragionevole riduzione delle emissioni, tenendo conto anche del percorso compiuto dagli altri Paesi. Conclude manifestando apprezzamento per le ragioni che il Movimento 5 Stelle ha portato nell'interlocuzione su questi temi, che ha consentito, pur partendo da posizioni differenti, di pervenire a una soluzione ragionevole, equilibrata e adeguata alle esigenze del Paese.

L'emendamento 11.0.43 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) sollecita una riflessione sull'emendamento 11.0.63, attuativo dell'accordo di Milano sul coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.0.63, gli identici 11.0.90 e 11.0.91.

Il senatore COLLINA (*PD*) chiede la *ratio* dell'emendamento 11.0.95 (testo 3).

Il rappresentante del Governo chiarisce come l'emendamento in questione intenda assicurare una particolare attenzione al settore idroelettrico, che costituisce la fonte di energia rinnovabile per eccellenza e non comporta emissioni, con il pieno coinvolgimento delle Regioni.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) non comprende le ragioni dell'emendamento che, prevedendo la regionalizzazione alla scadenza delle concessioni, mortifica l'imprenditoria privata cresciuta nel settore dell'idroelettrico soprattutto nel Nord d'Italia: è una proposta poco coerente con quanto professato in tema di economia dalla Lega e che sembra configurare una sorta di esproprio.

Il vice ministro GALLI rileva che poco prima è stato fatto un vero e proprio panegirico a favore della società che gestisce l'autostrada Modena-Brennero in quanto di proprietà pubblica; ora invece si critica una scelta a favore del pubblico nell'idroelettrico. Nega peraltro che vi sia alcuna

forma di esproprio, trattandosi di una disciplina applicabile alla scadenza delle concessioni.

L'emendamento 11.0.95 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente i lavori.

Convengono le Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 20,20, riprende alle ore 20,45.*

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 11.0.132.

L'emendamento 11.0.132, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 11.0.170, 11.0.171 e 11.0.173 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.34 (testo 3); parimenti sono assorbiti dall'approvazione di quell'emendamento i commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 11.0.172 (testo 2).

Pone quindi in votazione l'emendamento 11.0.172 (testo 3), pubblicato in allegato, corrispondente ai commi 3 e 4 dell'articolo aggiuntivo proposto dall'emendamento 11.0.172 (testo 2), che viene approvato.

Si conviene quindi con il momentaneo accantonamento degli emendamenti 11.0.180 e 11.0.181, come proposto dalla relatrice.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 11.0.500/1, 11.0.500/2, 11.0.500/3, 11.0.500/4, 11.0.500/5, 11.0.500/7, 11.0.500/8, 11.0.500/9, 11.0.500/11, 11.0.500/12, 11.0.500/13, 11.0.500/14, 11.0.500/15 e 11.0.500/16.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) sostiene il suo subemendamento 11.0.500/17.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) sostiene le ragioni del subemendamento a sua firma 11.0.700/6, di contenuto identico a quello del senatore D'Arienzo; lo ritira trasformandolo in un ordine del giorno pubblicato in allegato.

Anche il senatore D'ARIENZO (*PD*) ritira il suo emendamento 11.0.500/17 e sottoscrive l'ordine del giorno della senatrice Conzatti.

Con distinte votazione sono quindi respinti i subemendamenti 11.0.500/18, 11.0.500/19, 11.0.500/20 e gli identici 11.0.500/21 e 11.0.500/22.

Il senatore COLLINA (*PD*) sostiene l'emendamento 11.0.500/23 che riprende un testo già esaminato in occasione dell'esame della legge di bilancio, il cui *iter* ne ha impedito l'approvazione.

Il subemendamento 11.0.500/23, posto ai voti, è respinto.

Anche il subemendamento 11.0.500/24, è posto ai voti e respinto, mentre è approvato il subemendamento 11.0.500/25 (testo 2) – cui ha aggiunto la firma il senatore PATUANELLI (*M5S*) – con conseguente assorbimento degli emendamenti 11.0.180 e 11.0.181 precedentemente accantonati.

Gli identici subemendamenti 11.0.500/26, 11.0.500/27 e 11.0.500/28 sono congiuntamente posti ai voti e respinti. Anche il subemendamento 11.0.500/29 è respinto.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) sostiene il subemendamento 11.0.500/30 (testo 2) volto a consentire agli enti locali maggiore flessibilità nell'utilizzo delle proprie risorse.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) è consapevole delle esigenze sottese alla proposta emendativa e ricorda le risorse che la maggioranza ha recuperato e destinato agli enti locali.

Il subemendamento 11.0.500/30 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 11.0.500/31, 11.0.500/32, 11.0.500/33, gli identici 11.0.500/34 e 11.0.500/44, 11.0.500/35, 11.0.500/36, gli identici 11.0.500/37 e 11.0.500/38, gli identici 11.0.500/39 e 11.0.500/41, gli identici 11.0.500/42, 11.0.500/43 e 11.0.500/45.

L'emendamento 11.0.500 (testo 2), come modificato dall'approvazione dell'emendamento 11.0.500/25 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

L'emendamento 11.0.1000, posto ai voti, è approvato.

Il subemendamento 11.0.2000/1, posto ai voti, è respinto, mentre è approvato l'emendamento 11.0.2000.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 11.0.600/1 (testo 2) e 11.0.600, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 11.0.600/1 (testo 2).

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) invita i relatori a riconsiderare l'emendamento 11.0.700 che contraddice una linea ormai duratura in materia di delle cosiddette «auto blu».

Il vice ministro GALLI osserva come l'emendamento consenta di superare una logica, tutta italiana, che penalizza il settore *premium* delle autovetture; ritiene ragionevole fare riferimento ai livelli di inquinamento, piuttosto che al criterio della cilindrata, trattandosi di parametri non necessariamente corrispondenti e, sottolinea come la modifica proposta non costituisca un incentivo all'acquisto di una determinata tipologia di autovetture.

Il senatore D'ARIENZO (PD), replica come a suo giudizio la proposta emendativa, consentendo l'acquisto di vetture di maggiore cilindrata, rischi di penalizzare quelle di piccola taglia, alcune delle quali sono le meno inquinanti.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 11.0.700/1, 11.0.700/2, 11.0.700/3, nonché gli identici 11.0.700/4 e 11.0.700/5.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 11.0.700 e 11.0.800.

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) chiede ai proponenti di correggere il subemendamento 11.0.900/1(testo 2), sostituendo, al comma 3, le parole: «dello stanziamento di cui alla tabella A, relativa al Ministero dell'interno, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145» con le seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»; su tale testo corretto il suo parere è favorevole.

Il rappresentante del Governo concorda.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) corregge tale proposta riformulandola nel subemendamento 11.0.900/1(testo 2 corretto), pubblicato in allegato, che posto ai voti è approvato.

L'emendamento 11.0.900, come modificato dal subemendamento 11.0.900/1(testo 2 corretto), è posto ai voti e approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ancora accantonati.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) sottoscrive e ritira il subemendamento 1.0.500/6 ai fini di una sua riproposizione con riformulazione per la discussione in Assemblea.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce il parere contrario sui subemendamenti 1.0.500/1, 1.0.500/2, 1.0.500/3 e 1.0.500/4, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.500/5.

Il rappresentante del Governo si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.500 dei relatori.

Con distinte votazioni i subemendamenti 1.0.500/1, 1.0.500/2, 1.0.500/3 e 1.0.500/4 sono respinti. Il subemendamento 1.0.500/5 posto in votazione è approvato; l'emendamento 1.0.500 come modificato dall'approvazione del subemendamento 1.0.500/5 è quindi posto ai voti e approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 ancora accantonati.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui subemendamenti 5.500/1 e 5.500/2.

Il rappresentante del Governo si esprime in modo conforme, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.500 dei relatori.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 5.500/1 e 5.500/2.

Previa dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo, del senatore VITALI (*FI-BP*), l'emendamento 5.500 è posto ai voti e approvato.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6 ancora accantonati il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti 6.0.12, 6.0.23 e 6.0.24 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 11.0.43 (testo 3).

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che si è conclusa la votazione degli emendamenti, tutti gli ordini del giorno presentati vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) dichiara l'astensione del suo Gruppo: nel determinarsi a non esprimere un voto contrario, intende manifestare apprezzamento per lo spirito costruttivo emerso durante l'*iter* del provvedimento, che se non ha portato all'approvazione di un numero consistente di proposte avanzate dal Gruppo PD, ha tuttavia consentito l'approvazione di un emendamento, tra quelli, di particolare rilievo. Annuncia la presentazione di una relazione di minoranza e chiede delucidazioni sulla decorrenza del termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite.

Risponde il presidente BORGHESI.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) annuncia l'astensione del suo Gruppo: nel valutare il testo con le modifiche ora approvate si accontenta del mancato inserimento di alcune misure certamente negative e fa un bilanciamento tra i vari interventi previsti, alcuni positivi, altri negativi, come quello in materia di trivelle.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), rammaricandosi di non aver potuto migliorare il testo del provvedimento in titolo, dichiara l'astensione del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente.

Anche il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia l'astensione del suo Gruppo, le cui proposte emendative non hanno trovato accoglimento, sottolineando come l'*iter* del decreto-legge in titolo abbia comunque consentito il dibattito e il confronto non solo tra le forze di maggioranza, ma anche con le opposizioni, assolvendo al compito cui è chiamato il Parlamento.

Ha quindi la parola il senatore PATUANELLI (*M5S*), che dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e ringrazia gli Uffici del Senato per l'attività prestata in supporto alle Commissioni riunite.

Anche la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo; ringrazia le opposizioni per lo spirito costruttivo dimostrato, tutti componenti delle Commissioni riunite, i relatori, i Presidenti e i rappresentanti del Governo, nonché i funzionari e il personale tutto.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandoli a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

## **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/989/28/1 e 8 (già subemend. 10.500/17 e 10.500/18)**

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premessi che:

la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, il che vuol dire circa 180.000 strumentisti;

la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come "associazione legalmente costituita non riconosciuta", è a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;

l'unica agevolazione prevista per le bande musicali è contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, che permette di usufruire della collaborazione di direttori artistici e collaboratori tecnici con un tetto esentasse di 10.000 euro annui, ma che in realtà si sta tentando, a vari livelli, di eliminare, con conseguente aggravio delle spese di gestione e, quindi, con il grave rischio di chiusura delle bande. Basti pensare che un medio strumento musicale da acquistare costa in media sui 1.500 euro (clarinetto 1.000, trombone 1.800, oboe 2.500, fagotto 4-5.000 euro, timpani 5.000, ecc.): rispetto a un bilancio economico annuo di 20.000 euro (media italiana) e alla mole di attività svolte si capisce immediatamente quanto il volontariato sia la sola risorsa che permette alle bande di andare avanti;

il decreto legislativo n. 117 del 2017 - Codice del terzo settore - ha disposto l'esclusione delle associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ripristinare il regime fiscale dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del quale potevano godere le bande musicali prima dell'esclusione avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

---

**G/989/29/1 e 8 (già subemend. 11.0.500/17 e 11.0.700/6)**

D'ARIENZO, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le società *in house* di cui si possono avvalere le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa del 14 gennaio 2016, operino in conformità alle previsioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in tema di concessioni.

---



**Art. 8.****8.0.42 (testo 3)**

BONFRISCO, RIVOLTA, AUGUSSORI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Semplificazione normativa)*

1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**8.0.500 (testo corretto)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure di semplificazione per l'innovazione)*

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell'operatore di rete alla Soprintendenza competente,

di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attestino la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

*2-ter.* Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2003, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.";

*b)* all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis.* I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

*c)* all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree", sono aggiunte le seguenti: "un'istanza unica";

*b)* al comma 6 dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" sono aggiunte le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

*c)* dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "*7-bis.* In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a

banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'art. 10 comma 4 lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica".

3. All'allegato "B" al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso "B.10" è sostituito con il seguente: "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione".

4. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune".

5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta", sono aggiunte le seguenti: "ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga"»

---

## Art. 9.

### 9.0.600/2 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 9.0.600, al capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 114) dopo le parole: "prodotti omeopatici" sono inserite le seguenti "e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco";

b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-*bis* integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia"».

---

### Art. 10.

#### 10.500/2 (testo 2)

SANTILLO, MONTEVECCHI, FLORIDIA, RUSSO, MARILOTTI, GRANATO

*All'emendamento 10.500, alla lettera b), capoverso «2-bis», alla lettera f), ultimo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».*

---

#### 10.0.1000/6 (testo 2)

MARGIOTTA, FARAONE, AUGUSSORI

*All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), capoverso "3", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto al presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa.";

b) alla lettera d), capoverso "4-bis" aggiungere infine il seguente periodo: "Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale".

---

**Art. 11.****11.0.43 (testo 3)**

PATUANELLI, ROMEO, CASTALDI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)*

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti

procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze di:

- a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
- b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
- c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
- d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri valutati in 134.000 euro in ragione d'anno si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.

8. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano. In caso di mancata adozione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti

alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6 i canoni annui, di cui all'articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.

12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1 milione per l'anno 2019, 21 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso, in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri della presente norma, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 no-

vembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

13. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.»

---

### **11.0.95 (testo 3)**

ROMEO, PATUANELLI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni  
di grandi derivazioni idroelettriche)*

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775 del 1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933.

Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-ter, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione.



1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d) a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle

acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 507 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

*l)* previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

*m)* le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

*1-quater* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma *1-ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

*1-quinquies*. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge

regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

*1-sexies.* Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

*1-septies.* Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma *1-quinquies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma *1-quinquies*) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma *1-quinquies*, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-*octies*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.";

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8-*bis* e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

---

### 11.0.172 (testo 3)

ROMEO, AUGUSSORI, PATUANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima,".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."».

---

**11.0.500 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)*

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

2. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

- a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- d) dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati".

4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020" sono soppresse.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richie-

ste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."

8. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

9. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il termine del 15 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".

10. Il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"892. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.";

11. All'onere di cui al comma 11, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto



nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

### **11.0.900/1 (testo 2 corretto)**

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*All'emendamento 11.0.900, capoverso «Art.11-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio" con le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione";

b) al comma 1, sostituire le parole da: "personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area I" a: "finanza pubblica" con le seguenti: "Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'Area delle Funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si dà attuazione con regolamento di riorganizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente: "Art. 58-bis. - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 7, 9, 34, 36, 49 e 51, si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019, sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 500.000,00 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

---



